



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"FRANCESCO PAOLO CASCINO"

Sezioni Associate:

Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale

Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera (corso serale)

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO DELL'I.I.S. "FRANCESCO PAOLO CASCINO" DI PALERMO

PREMESSA

Con il termine **'bullismo'** si intende «un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole"» (**Vademecum del MIUR 2016**); Non può considerarsi uno scherzo, non un gioco, un litigio, una bravata. Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori. Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- **l'intenzionalità:** le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **la pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione,** cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità della vittima di difendersi:** è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **la rigidità,** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **la paura,** sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

Il fenomeno del Cyberbullismo viene definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 e linee di orientamento 2021 "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art.1).

Ci sono alcune **particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale**:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione tra vittima e bullo**: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **manca di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- *Cyberstalking*: (persecuzione) invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- *Denigrazione*: pubblicazione di pettegolezzi, calunnie e commenti crudeli e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet...
- *Outing (confessione pubblica)*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi deprecabili e ingiuriosi che screditino l'immagine della stessa persona o altrui. A tale fenomeno si ricollega il furto di identità, qualora vengano utilizzati informazioni personali, foto e dati di accesso a scapito di una persona.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line, esclusione dai gruppi
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- *Trickering*: (inganno) il bullo dopo avere stretto un rapporto di amicizia con la vittima diffonde le informazioni ricevute tramite mezzi elettronici come internet, sms, chat.
- *Revenge porn* ovvero il reato che comprende cinque azioni vietate: inviare, consegnare, cedere, pubblicare, o diffondere foto o video “sessualmente espliciti” anche attraverso mezzi multimediali.

Il cyber bullismo può costituire una violazione delle norme di diritto privato (illecito civile), del codice penale (illecito penale) e delle norme in materia di privacy (DLgs 196/2003 integrato e modificato dal regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dati Personali e dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

RESPONSABILITA' DERIVANTI DA AZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) **Culpa del Bullo Minore**; a riguardo bisogna distinguere le responsabilità del MINORE DI 14 ANNI e la responsabilità del bullo con età compresa tra i 14 ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente; se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza e comunque i genitori sono tenuti al risarcimento del danno per presunta “colpa in educando “. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile penalmente se viene

dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) **Culpa in educando e vigilando dei genitori**; si applica l'articolo 2048 del codice civile (responsabilità dei genitori, dei tutori, precettori e dei maestri d'arte). Si tratta di una forma di responsabilità indiretta. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

c) **Culpa in vigilando della Scuola**: l'Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Inoltre al docente è imputabile la stessa responsabilità dei genitori secondo lo stesso articolo 2048 cc. poichè *i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (art 2130 e segg.) se l'azione illecita è avvenuta nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

ART. 1 - L'IIS F. P. Cascino di Palermo dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità, le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'azione formativa rivolta agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale della scuola, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. L'intervento educativo, ispirato e guidato dall'idea del bene comune all'interno del microsistema/classe che interagisce con altri microsistemi (scuola e famiglia) e all'interno del più ampio sistema sociale, si esplica in tre momenti e fasi fondanti:

- **PREVENZIONE** nei confronti di situazioni conflittuali attraverso un clima sereno dato da regole chiare e condivise.
- **PROMOZIONE** delle buone pratiche.
- **CONTRASTO** nei confronti di ogni forma di prevaricazione.

Al fine di realizzare pienamente un approccio preventivo significativo ed efficace e un completo processo di "rieducazione", saranno messe in atto azioni di acquisizione/adeguamento delle competenze prosociali, come indicato nella tabella sinottica posta in calce al presente Regolamento.

ART. 2 - Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità. Esso assume come quadro di riferimento la normativa di seguito indicata:

artt. 3- 33- 34 della **Costituzione Italiana**; artt. 581-582-594-595-610-612-635 del **Codice penale**;
artt. 2043-2047-2048 **Codice Civile**; **Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007** recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"; **direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007** recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità" (a cui si conforma la **circolare interna di istituto** _____); **direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007** recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

direttiva MIUR n.1455/06; linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015); D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle

studentesse e degli studenti”; **Legge 71 del 29 maggio 2017** riguardante le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e contrasto del cyberbullismo” **Linee di orientamento - aggiornamento 2021** – per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

ART. 3 -Responsabilita’ Dirigente scolastico, Organi collegiali e figure di sistema, derivanti dalla normativa menzionata in precedenza e di seguito classificata:

Il Dirigente Scolastico:

- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo tutte le componenti della comunità scolastica;
- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali, didattiche ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente, al personale Ata, agli alunni e alle famiglie;
- predispone sul sito istituzionale della scuola uno spazio riservato al tema della prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo

Il Collegio dei Docenti

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno e su indicazione del Dirigente Scolastico, individua un referente per il bullismo e cyber bullismo

Il Referente per il bullismo e cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- collabora al coordinamento delle attività di prevenzione ed informazione sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare operativamente progetti di informazione/formazione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

Il Consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente:

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- sono informati sul codice di comportamento dello studente, pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica;
- sono informati sulle sanzioni previste dal presente Regolamento, pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica;
- sono informati sulle azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità, pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica.

Gli Alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo esclusivo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

ART. 4 - Segnalazione di casi e fasi della procedura di rilevazione

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto, qualora vengano a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne devono dare **informazione immediata per iscritto al Dirigente Scolastico** con apposito modulo allegato in calce al presente Regolamento. **Qualora** unitamente ai fenomeni di bullismo o cyber bullismo, **si ravvisi l'ipotesi di reati procedibili d'Ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali")**, **si dovrà sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria**. Il Dirigente, a questo punto, attiverà nei confronti degli studenti e delle studentesse che hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate, al fine di individuare e mettere in atto provvedimenti non di carattere punitivo ma **educativo**, e di sanzionarli sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti denunciati

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

TERZA FASE: azioni e provvedimenti esplicitati in:

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione)
- Valutare l'opportunità di far intervenire OPT dell'osservatorio
- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe

- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyber bullo
- Valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivi lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it. ([Modello per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo - Garante Privacy](#))*

ART. 5 - Provvedimenti disciplinari ed educativi

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere **alla rieducazione ed al recupero dello studente**. Il bullo e cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo e/o cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. L'Istituto d'Istruzione Superiore F. P. Cascino, tuttavia, nella consapevolezza che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, prevede, **in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto**.

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA. Per affrontare in maniera adeguata un fenomeno così complesso bisogna partire dalla consapevolezza che è necessario considerare i ragazzi innanzitutto come portatori di diritti. Bisogna valorizzarne le potenzialità, trasformando la vulnerabilità in opportunità cercando di andare oltre la solita etichetta di "ragazzi a rischio". Bisogna dunque puntare a rafforzare la vittima e reintegrare il bullo. Gli interventi che si possono utilizzare per raggiungere tali obiettivi sono caratterizzati da un approccio globale ed integrato capace quindi di convogliare al suo interno i diversi livelli di intervento. È opportuno, quindi, partire da un assunto di base che consenta di considerare la scuola come un sistema aperto. La chiave per affrontare il problema del bullismo e cyberbullismo è l'adozione di una "politica scolastica integrata" che intervenga su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa. Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell'agire stesso, ovvero l'educazione e l'istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune.

TABELLA SINOTTICA INFRAZIONI/SANZIONI

INFRAZIONE COMMESSA	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno effettua riprese audio, e pubblica foto, video effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate	- Ritiro temporaneo del cellulare. - Nota sul Registro di classe. - Intervento del C.d.C.. - Sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto. - Provvedimenti Educativi da individuare e concordare all'interno degli organi competenti.	C.d.C. alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del referente cyberbullismo
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy e del trattamento dei dati personali	- Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul Registro di classe. - Convocazione del CdC per valutare la gravità del fatto commesso. - Sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto. - Provvedimenti Educativi da individuare e concordare all'interno degli organi competenti.	C.d.C. alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del referente cyberbullismo
L'alunno insulta, usa termini volgari ed offensivi o ricorre ad atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli, ad escluderli. Talvolta questi comportamenti vengono diffusi e condivisi sui social ed altri strumenti del web attraverso smartphone, tablet, servizi di messaggia istantanea etc.	- Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul Registro di classe. - Convocazione del CdC per valutare la gravità del fatto commesso. - Sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto. - Provvedimenti Educativi da individuare e concordare all'interno degli organi competenti.	C.d.C. alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del referente cyberbullismo
L'alunno fa ricorso alla violenza durante una discussione, mettendo in pericolo l'incolumità altrui. L'alunno fa ricorso all'utilizzo di termini gravemente lesivi ed offensivi della dignità altrui, oppure fa ricorso alla propaganda e teorizzazione di discriminazione nei confronti di talune persone. Questi comportamenti vengono diffusi sui social	- Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul Registro di classe se utilizzato. - Convocazione del CdC per valutare la gravità del fatto commesso. - Sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto. - Provvedimenti Educativi da individuare e concordare all'interno degli organi competenti.	C.d.C. alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del referente cyberbullismo.

L'alunno danneggia volontariamente strutture, attrezzature e beni della scuola (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili presenti in palestre ed in biblioteche, libri, lavagne etc.... e diffonde e condivide questi comportamenti attraverso smartphone, tablet, sui social o sui servizi di messaggia istantanea	- Nota sul registro di classe - Convocazione del CdC per valutare la gravità del fatto commesso - Sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto. - Provvedimenti Educativi da individuare e concordare all'interno degli organi competenti.	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del referente cyberbullismo
---	---	--

Provvedimenti disciplinari ed educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti:

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
- In casi di gravità e recidiva, si prevede l'allontanamento temporaneo dall'Istituto.

Il presente Regolamento integra il regolamento d'Istituto vigente.

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.I.S. F.P.
CASCINO Palermo

**MODULO PER LA SEGNALEZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O
CYBERBULLISMO**

(Descrizione guidata dell'episodio a cura del Docente e/o Coordinatore di classe)

Si prega di mantenere l'anonimato del soggetto che denuncia l'accaduto.

Che cosa è successo? _____

Quando? _____

Dove? _____

Come? _____

Chi è stato? _____

E' la prima volta o è accaduto altre volte? _____

Eri da solo? _____

Ne hai parlato con qualcuno? _____

Chi? _____

Hai reagito? Se sì, come? _____

Gli episodi si ripetono ancora? _____

Quando è stata l'ultima volta? _____

Ti serve aiuto? _____

Chi pensi potrebbe aiutarti? _____

Data _____

Il Docente _____

Il coordinatore di classe _____

Il Referente prevenzione

bullismo e cyber bullismo _____